

STATUTO

**"CONSORZIO FANTASIA -
SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE - ONLUS" O IN
BREVE "CONSORZIO
FANTASIA - S.C.S. - ONLUS"**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VARANO DE' MELEGARI PR VIA
SANT'ILARIO 9

Numero REA: PR - 252017

Codice fiscale: 02602340347

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 03-11-2015 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" all'atto n. 94.162/32.983 di repertorio

**"CONSORZIO FANTASIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS"**

S T A T U T O

Titolo Primo

COSTITUZIONE - SEDE- DURATA

Art. 1

E' costituito con sede nel Comune di Varano de' Melegari (PR), all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese a sensi dell'art. 111-ter delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile, un consorzio cooperativo sociale a mutualità prevalente, denominato:

**"CONSORZIO FANTASIA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -
ONLUS"** o in breve **"CONSORZIO FANTASIA - S.C.S. - ONLUS"**

a norma dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577 e dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381.

Il Consorzio ha durata sino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogato con deliberazione dell'Assemblea salvo il diritto di recesso ai soci dissenzienti.

Il Consorzio potrà istituire, con delibera del Consiglio di Amministrazione, succursali agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il Consorzio aderisce alla Lega Coop.

Titolo Secondo

SCOPI - OGGETTO SOCIALE

Art. 2

Il Consorzio opera con le caratteristiche della mutualità (a norma dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. del 14 dicembre 1947 n. 1577 e dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381), senza fini di speculazione privata, e si propone di migliorare le condizioni dei soci assumendo da amministrazioni statali anche autonome, da Province, da Comuni e da qualsiasi Ente Pubblico nonché da privati, l'appalto o la concessione di opere di qualsiasi genere per farle eseguire alle cooperative consorziate.

Il Consorzio si propone inoltre di assumere dagli stessi soggetti anzi indicati, la gestione di servizi privati, pubblici o di pubblico interesse, per farli eseguire alle cooperative consorziate.

Il Consorzio-cooperativa sociale, quale strumento tecnico organizzativo per promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale si ispira ai principi della mutualità e della cooperazione sociale previsti dalle leggi dello Stato e si propone di fornire in via diretta ed indiretta, alle Cooperative sociali e agli Enti associati, supporto finanziario e di coordinamento ed assistenza per lo svolgimento delle attività da questi fornite di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, per l'istruzione e la cultura, di servizi ambientali e turistici e per le diverse attività finalizzate all'inserimento lavorativo delle persone svantaggiate.

Il Consorzio-cooperativa sociale svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art. 2520, comma 2, del codice civile, anche avvalendosi, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori delle cooperative consorziate, ancorché non in via prevalente, in modo da procurare beni e servizi di particolare rilevanza sociale a soggetti appartenenti a particolari categorie, anche di non soci, come meglio risulta dalle previsioni del presente statuto relative allo scopo mutualistico ed all'oggetto sociale.

Conseguentemente, la Cooperativa è considerata cooperativa a mutualità prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.).

In particolare il Consorzio-cooperativa sociale con riferimento ed in conformità al proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requisiti delle cooperative consorziate e dei rispettivi soci cooperatori, ha per oggetto le seguenti attività:

- Svolgere servizi di vario genere che siano di supporto alle finalità e alle attività delle cooperative socie;
- Svolgere attività di studi e ricerche in tema di politiche sociali e del lavoro, cooperazione, solidarietà, volontariato e tutto quanto attiene alle finalità ed all'oggetto della Cooperativa, sia in conto proprio o dei propri soci, che per conto terzi;
- Svolgere attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;
- Svolgere attività di formazione verso i soci, i dipendenti, i fruitori dei servizi delle cooperative socie, nonché verso chiunque a vario titolo, partecipi o condivida l'attività delle cooperative stesse o ne richieda la collaborazione o le prestazioni;
- Fornire, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, servizi di consulenza, supporto tecnico ed organizzativo, anche in ambito amministrativo-contabile e legale, progettazione e supervisione nei confronti dei soci o dei terzi, sia soggetti pubblici che privati;
- Concorrere alla costruzione di politiche sociali ed economiche più eque e partecipative;
- Promuovere attività di sensibilizzazione e di diffusione della cultura della solidarietà nei confronti dei cittadini, degli enti pubblici, delle forze sociali ed economiche;
- Stipulare accordi, contratti e convenzioni con enti pubblici e privati nell'interesse proprio e dei soci, raccogliere fondi da enti pubblici e privati e organizzare iniziative a scopo benefico da destinare al sostegno dell'attività delle cooperative socie;
- Provvedere all'approvvigionamento in comune di materie prime, merci, prodotti vari ed ogni altro mezzo o servizio utile alla gestione delle cooperative socie; mettere a disposizione dei soci, a diverso titolo, beni immobili e mobili di cui il Consorzio abbia la disponibilità;
- Stipulare accordi con istituti di credito al fine di ottenere trattamenti agevolati per i soci e di usufruire di erogazioni benefiche da ripartire tra i soci

in base alle loro esigenze;

- Mettere in atto operazioni di sostegno finanziario e di prestito nei confronti delle cooperative socie bisognose o in difficoltà;
- Promuovere il finanziamento del Consorzio da parte delle cooperative socie in buone condizioni finanziarie raccogliendo prestiti limitatamente ad esse ed esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale;
- Acquisire commesse di lavoro e appalti di servizi, anche a norma della legge 08.11.1991 n. 381 in nome o per conto delle cooperative socie;
- Promuovere l'autofinanziamento stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliere beneficenza da soci e da terzi, nonché prestiti da soci, nell'ambito delle normative tempo per tempo in vigore, esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale e nel rispetto della normativa in materia di raccolta del risparmio effettuata dalle imprese non bancarie;
- Compiere tutte le operazioni finanziarie, non nei confronti del pubblico, commerciali, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie al conseguimento degli scopi sociali e comunque a questi annesse, beneficiando delle provvidenze messe a disposizione dalle leggi vigenti;
- Costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge n. 59 del 31.01.1992 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Il Consorzio, sempre ai fini del conseguimento degli scopi sociali, potrà assumere per deliberazione del Consiglio d'Amministrazione interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, non in via prevalente, nè con attività diretta al pubblico, in società cooperative, per azioni, a responsabilità limitata e partecipare alla loro attività, dare adesione ad enti ed organismi i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

Per il raggiungimento degli scopi indicati il Consorzio ricerca la collaborazione delle associazioni di volontariato e si impegna ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a Consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

Il Consorzio si propone di organizzare in modo unitario, di incrementare e di valorizzare le produzioni e i servizi resi dalle cooperative sociali e dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale consorziate.

Il Consorzio si propone di realizzare i suoi scopi individuando, prevalentemente ma non in modo esclusivo, le seguenti aree di intervento:

- socio-educative (sostegno, consulenza, ricerca, cultura, formazione/informazione, educazione, tempo libero);
- socio-assistenziali e socio-sanitarie (sostegno a famiglie in cui sia presente uno o più soggetti in condizioni di disabilità, attività di recupero o mantenimento di determinate abilità, laboratori; assistenza ad anziani ed a portatori di handicap fisici o psichici);

- attività agricole, industriali, commerciali o di servizi funzionalmente collegate a quelle precedenti e comunque finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in particolar modo diretti ai soggetti inseriti nelle attività socio-educative e socio-assistenziali, ma anche - attraverso una divisione aziendale dotata di autonomia organizzativa - a favore di terzi;

- ambiente;

- turismo e cultura.

Nello specifico il Consorzio può promuovere e gestire, stabilmente o temporaneamente (in conto proprio o per conto terzi o tramite le cooperative consorziate) anche in collegamento con enti pubblici, realtà pubbliche o private, locali e nazionali, anche sotto forma di convenzioni, le seguenti attività:

a) Attività socio-educative

- conduce interventi di consulenza, sostegno psico-sociale e/o socio-relazionale per singoli, coppie e gruppi;

- realizza gruppi di auto-aiuto;

- attiva uno sportello informativo, rivolto ai cittadini e alle cittadine, in grado di offrire tutte le informazioni sulle realtà dei servizi pubblici e privati;

- attiva e favorisce lo scambio di informazioni e di esperienza con altre realtà ed altri soggetti affini;

- promuove e svolge attività di ricerca sociale;

- progetta, organizza e attiva centri di aggregazione giovanile ed oratori giovanili;

- progetta, organizza e gestisce attività volte alla prevenzione del disagio giovanile e non;

- attiva e gestisce servizi per la prima infanzia (asili nido, babyparking, spazi genitore/bambino, etc.);

- progetta e/o organizza convegni, congressi, seminari, incontri di studio ed altre iniziative culturali e non;

- cura e realizza rapporti e relazioni di ricerca, banche dati, atti di convegno, seminari, corsi e realizza attività pubblicistico-editoriale, nei limiti di legge;

- progetta e gestisce attività di formazione, informazione ed aggiornamento professionale e non, sulle tematiche socio-educative e psico-sociali;

- realizza servizi ricreativi ed educativi attraverso la conduzione di momenti culturali quali per esempio: cicli di films, videoteca, biblioteca, etc.;

- sviluppa centri di avviamento al lavoro, che includono laboratori artigianali e attività di servizio.

b) Attività scolastiche/extrascolastiche e di formazione

- assicura la gestione di attività curricolari ed extracurricolari per scuole di ogni ordine e grado;

- sostiene, attraverso la gestione di una serie di servizi, tutti i momenti della

vita scolastica;

- offre itinerari e pacchetti didattici per integrare e sviluppare i tradizionali percorsi curricolari;
- organizza e gestisce attività di sostegno scolastiche ed extrascolastiche per favorire l'integrazione dei soggetti più deboli;
- qualifica l'operato di insegnanti ed educatori con corsi di aggiornamento e di formazione;
- supporta la scelta dei percorsi scolastici, post-diploma e universitari e l'inserimento nel lavoro con servizi di orientamento, selezione e preparazione a percorsi e concorsi;
- programma e gestisce interventi sociali principalmente rivolti a persone portatrici di handicap, offrendo alle stesse, alle famiglie, ai loro insegnanti ed educatori, alla comunità, alle associazioni e alle istituzioni in genere le opportunità scolastiche ed extrascolastiche, le conoscenze e gli strumenti per un'efficace azione di promozione e di educazione alla diversità; per la realizzazione di tali attività si propone di gestire iniziative e centri a loro favore;
- prepara ad esami e concorsi, organizza e gestisce corsi di lingua e cultura generale, sostiene durante l'orario scolastico e supporta in attività extrascolastiche gli immigrati comunitari ed extracomunitari.

c) Attività del tempo libero

- valorizza il tempo libero delle persone di ogni età gestendo attività formative, ricreative e ludiche;
- sviluppa le capacità di espressione artistica, drammatica e sportiva delle persone con particolare attenzione ai soggetti portatori di handicap;
- affianca le famiglie nell'educazione dei figli, nella loro cura e nella loro concreta gestione nei momenti e attività della giornata con attività educative e di custodia dei bambini (cosiddetti "baby sitting");
- forma con corsi di qualificazione gli educatori del tempo libero e delle attività parascolastiche ed extrascolastiche e tutte le persone comunque interessate;
- promuove e gestisce centri di ascolto e altri servizi specializzati rivolti a soggetti in situazione di marginalità e disagio sociale;
- gestisce servizi sociali orientati ai bisogni di persone anziane in modo stabile o temporaneo, in proprio o per conto terzi e in particolare gestisce centri diurni ed altre strutture con carattere animativo-ricreativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché iniziative per la cultura di cui al punto seguente.

d) Attività culturali

- realizza per le diverse età percorsi culturali ed artistici attraverso la visita a monumenti, musei, pinacoteche ed altro, per educare alla valorizzazione del patrimonio culturale e storico e per sviluppare la dimensione estetica delle persone;

- organizza corsi, percorsi, pacchetti didattici e ogni altra iniziativa diretta a far crescere le persone nella conoscenza e nel rispetto dell'ambiente naturale nella varietà delle sue componenti e nei suoi ritmi, sensibilizzandole a tutte le questioni ad esso legate;
- educa alla valorizzazione delle culture, delle tradizioni e dei mestieri che caratterizzano il presente o sono appartenuti al passato;
- è attenta al mondo delle comunicazioni, offrendo strumenti formativi ed informativi per insegnanti, educatori, e comunque a tutti i soggetti interessati (compreso i ragazzi/e);
- promuove e gestisce tutte le iniziative che favoriscono la promozione culturale e la qualificazione professionale delle donne;
- incoraggia il dialogo tra le culture, mettendo a disposizione gli strumenti e gestendo le iniziative utili e necessarie per rafforzare le identità, facilitare l'integrazione e favorire un reciproco arricchimento;
- segue con attenzione i processi di integrazione europea, ed è attenta a cogliere le ricchezze che ne possono derivare, attraverso la gestione di appositi servizi;
- svolge, inoltre, attività di produzione, promozione, propaganda di attività scientifiche, culturali, editoriali, per fini di ricerca, di formazione, informazione, aggiornamento in tutti i settori di competenza della società.

e) Attività socio-assistenziali

- mette in opera attività mirate al recupero di abilità motorie, cognitive, e relazionali;
- provvede sostegno alle famiglie mediante punti d'ascolto e confronto;
- promuove ed organizza attività di valorizzazione della persona;
- provvede assistenza fisica a soggetti in particolari condizioni di disabilità;
- crea centri diurni per assistere coloro che non possono gravare per tutta la giornata sulla famiglia di appartenenza;
- crea strutture residenziali per persone le cui famiglie non riescono ad assistere adeguatamente;
- cura la formazione di centri, anche residenziali, che permettano il graduale recupero delle capacità fisiche, psichiche e sociali necessarie allo sviluppo di un'adeguata capacità di inserimento sociale;
- gestisce strutture che in qualche modo garantiscono un miglioramento delle condizioni di vita della persona;
- gestisce servizi di ambulanza.

Le attività di cui sopra potranno essere svolte anche sotto forma di appalti, convenzioni o concessioni con enti pubblici, associazioni, privati e in collaborazione con realtà di volontariato.

f) Attività socio-sanitarie:

- realizza iniziative di appoggio sanitario, educativo ed assistenziale, attraverso l'organizzazione e la gestione di strutture e servizi volti a

soddisfare i bisogni della collettività in generale, ed in particolare servizi a favore di persone portatrici di disagio psicofisico, neurologico e/o di emarginazione sociale per tossicodipendenza, alcolismo, carcere e disadattamento nelle sue diverse forme, di minori, anziani, persone handicappate, persone con ritardi di apprendimento; a tal fine intende gestire, in proprio o in collaborazione con enti pubblici e/o privati o consorzi tra essi, strutture residenziali e semiresidenziali di accoglienza, case di riposo, nonché servizi integrati per residenze protette;

- gestisce centri diurni ed altre strutture di accoglienza, socializzazione, aggregazione ed animazione, quali a titolo esemplificativo: educativa territoriale, comunità alloggio, gruppi appartamento, centri diurni, assistenza domiciliare ed altre strutture similari;

- gestisce e svolge servizi socio-sanitari e socio-assistenziali a carattere domiciliare effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

- gestisce percorsi educativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno precedentemente menzionate, imperniati sull'esercizio attivo di pratiche musicali e informatiche, individuali e di gruppo;

- realizza e gestisce corsi di formazione volti alla qualificazione umana, culturale e professionale, nonché attività di ricerca e di consulenza;

- organizza e promuove iniziative quali ad esempio dibattiti, convegni, corsi di formazione, volti a stimolare nell'opinione pubblica la riflessione e il confronto sui problemi legati all'ambito socio-sanitario, educativo, assistenziale, con particolare riguardo al problema del disagio, del degente e di tutte le problematiche connesse;

- promuove attività di sensibilizzazione e animazione della comunità sociale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- promuove attività di promozione e sensibilizzazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

g) Fornitura di servizi ambientali.

- cura la manutenzione di aree verdi pubbliche o private;

- effettua lavori di giardinaggio;

- effettua la valutazione dell'impatto ambientale nonché lo studio, la progettazione e la consulenza per la protezione e il recupero dell'ambiente;

- svolge attività inerenti la gestione ambientale (gestione isole ecologiche, raccolta di indumenti usati destinati al riutilizzo, raccolta rifiuti riciclabili e non, trattamento rifiuti riciclabili e non) per enti pubblici e privati.

h) Attività di gestione di servizi turistici.

- gestisce Uffici turistici ed Uffici d'informazione ed accoglienza turistica, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo in vigore in materia.

i) Attività di inserimento lavorativo

Il Consorzio promuove, svolge e coordina iniziative atte all'inserimento di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91 attraverso la gestione sia diretta sia congiunta con le cooperative consorziate, sia attraverso le stesse cooperative di attività nei settori agricoli, industriali, commerciali o di servizi (settori ove operano le cooperative sociali), purché funzionalmente collegate alle attività socio-educative e/o socio-assistenziali e, comunque, dotate di una gestione separata.

In particolare il Consorzio potrà gestire attività:

- di produzione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- di manutenzione di strade e di aree verdi pubbliche o private;
- di trasporto di persone (nolo con conducente);
- di gestione di attività turistiche e culturali;
- di lavorazione del legno, di restauro mobili, di progettazione di arredi su misura e di falegnameria in genere sia in proprio che per conto terzi;
- di esecuzione di piccoli lavori edili in genere sia in proprio che per conto terzi;
- di valutazione dell'impatto ambientale e di studio, progettazione e consulenza per la protezione e il recupero dell'ambiente;
- di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
- di pulizie e di disinfezione;
- di pulizie industriali e domestiche;
- di servizi di custodia e sorveglianza;
- di gestione di attività turistiche e culturali;
- di realizzazione di siti internet;
- di forniture e servizi informatici (software e hardware);
- di studio, progettazione, realizzazione e gestione di interventi e impianti relativi a: traffico e sistemi di traffico; mobilità e sistemi di mobilità; mobilità sostenibile; logistica; "mobility" management;
- di studio, analisi, progettazione, supporto e consulenza per l'elaborazione di strumenti di pianificazione del traffico, della mobilità e dei trasporti quali, a titolo esemplificativo: Piani di Traffico Urbano, Piani di Mobilità urbana, Piani parcheggi, Piani di distribuzione merci;
- di gestione dei servizi complementari per la mobilità, con particolare riguardo alla sosta, ai parcheggi, all'accesso ai centri urbani, al noleggio veicoli, a sistemi di trasporto e ai relativi sistemi e tecnologie di informazione e controllo;
- di gestione di ogni altra attività anche strumentale, connessa e/o complementare alla mobilità e al trasporto;
- di gestione ambientale e ogni attività inerente (gestione isole ecologiche, raccolta rifiuti riciclabili e non, trattamento rifiuti riciclabili e non) per enti pubblici e privati;

- editoriali e di comunicazione, produzioni multimediali, produzioni televisive e cinematografiche, attività giornalistiche, grafiche e pubblicitarie, gestione di spazi e/o attività televisive, nei limiti di legge;
- di produzione, lavorazione, commercializzazione di manufatti in genere, sia in proprio che per conto terzi, in ogni settore o comparto economico funzionale al conseguimento degli scopi sociali;
- di istituzione, esercizio e gestione in proprio e/o per conto di terzi di qualsiasi altra attività commerciale, artigianale, professionale, produttiva o di consulenza in ottemperanza alle norme vigenti, in ogni settore merceologico ed in ogni campo di attività;
- di formazione e di informazione, rivolta sia ai soci che a terzi, attraverso la progettazione e la gestione, in conto proprio e di terzi, di corsi, seminari, convegni o qualsiasi altra opportunità di formazione od aggiornamento.

l) Attività di supporto alle Cooperative aderenti

Il Consorzio, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto il finanziamento, la realizzazione e la gestione di progetti proposti dalle cooperative sociali socie, finalizzati allo sviluppo delle proprie attività di cui all'art.1, comma 1, lettere a) e b), L. 8 novembre 1991, n. 381.

In relazione ai propri scopi il Consorzio potrà, inoltre:

1. stimolare la collaborazione tra le cooperative sociali con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, anche coordinando l'attività tra le cooperative stesse in modo da renderla più produttiva ed incisiva sul tessuto sociale;
2. coordinare commercialmente le cooperative associate per favorire lo sviluppo e la produttività delle stesse, offrendo a terzi, enti pubblici e privati, prodotti e servizi, sia direttamente che tramite la partecipazione a gare d'appalto, licitazioni, ecc.;
3. favorire la costituzione di nuove Cooperative sociali e promuovere nuove iniziative di solidarietà sociale;
4. realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico-amministrativa ed offrire quant'altro necessario alle Cooperative socie o agli altri Enti associati per migliorare la loro efficacia operativa;
5. attuare, sia direttamente che tramite le Cooperative socie, iniziative di informazione e sensibilizzazione dei cittadini e degli enti pubblici sui problemi dell'emarginazione.

Il Consorzio, inoltre, potrà organizzare e partecipare a tutte le iniziative culturali, ricreative, assistenziali, atte a diffondere il principio della solidarietà, per il miglioramento delle condizioni di vita degli svantaggiati e delle loro famiglie.

Il Consorzio potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali.

Il Consorzio potrà fornire alle consorziate:

- l'assistenza amministrativa, contabile, contrattuale, legale e progettuale, nei

limiti di legge;

- la consulenza fiscale, l'assistenza alla gestione ed amministrazione del personale, nei limiti di legge;
- l'organizzazione di corsi di formazione;
- la ricerca e l'addestramento del personale;
- l'organizzazione di convegni e congressi;
- la fornitura di servizi di consulenza sulla sicurezza e sulla tutela della salute sui luoghi di lavoro;
- l'organizzazione di corsi tecnico-professionali;
- la fornitura di servizi ambientali;
- la comunicazione, la promozione, la pubblicità ed il marketing in genere (ufficio stampa-portale web, ecc.);
- il noleggio e l'affitto di macchinari, attrezzature, mezzi e cespiti in genere;
- il recupero crediti;
- il sostegno agli amministratori delle consorziate: supporto psicologico, supporto decisionale, supporto nei momenti di crisi, orientamento/sostegno alla soluzione dei problemi, consulenza sulla sostenibilità dei progetti;
- l'assistenza e il sostegno per l'accesso al credito.

Per la realizzazione del proprio oggetto, il Consorzio - agendo in nome proprio o anche in nome e per conto delle società Cooperative sociali e/o delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale consorziate - potrà:

- a) partecipare ad appalti pubblici e privati, ed in genere alle trattative per l'affidamento e l'esecuzione diretta dei servizi e delle prestazioni offerti; stipulare con amministrazioni pubbliche e con privati i relativi contratti o convenzioni;
- b) organizzare, coordinare, disciplinare il flusso delle commesse, l'esecuzione delle prestazioni ed in genere l'attività delle Cooperative sociali e/o delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale consorziate, curare i rapporti con i committenti e con le amministrazioni o enti interessati;
- c) compiere tutti gli atti ritenuti utili o necessari per l'attuazione dell'oggetto del Consorzio.

Nell'assegnazione a ciascuno dei propri consorziati delle varie "fasi" o "parti" delle commesse, il Consorzio terrà conto, oltre che dell'oggetto delle commesse, dei requisiti posseduti da ciascun consorziato, tra i quali quello della specializzazione e della territorialità.

Tutte le attività sopra menzionate devono essere svolte nei limiti e nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia, con esclusione delle attività riservate ad iscritti ad Albi professionali o da svolgersi in via esclusiva.

Titolo Terzo

SOCI

Art. 3

Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Il numero dei soci è illimitato.

Possono essere soci:

- Le Cooperative sociali che operino nei settori di attività e intervento di cui all'art. 2.
- Altre cooperative, società, o enti che non avendo interessi contrastanti con quelli del Consorzio intendano sostenere l'attività del Consorzio stesso o delle cooperative socie, nonché collaborare con essi in modo stabile o temporaneo sotto forma di convenzioni.

Ai sensi dell'art. 8 della legge n. 381/91, la base sociale peraltro deve essere formata, in misura non inferiore al settanta per cento, da cooperative sociali.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 4

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione, specificando:

- a) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale e la data di costituzione;
- b) l'oggetto sociale, l'attività svolta e le caratteristiche, eventualmente documentate, in relazione ai requisiti prescritti dall'articolo precedente;
- c) l'ammontare del capitale che si propone di sottoscrivere;
- d) l'incondizionata accettazione dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni regolarmente assunte. Deve inoltre allegare: copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente, il bilancio dell'ultimo esercizio, copia della deliberazione dell'organo competente, l'indicazione delle cariche sociali e l'eventuale indicazione della persona delegata alla rappresentanza qualora non si tratti del legale rappresentante, ogni altra notizia o documentazione richiesta dal Consiglio d'Amministrazione.

Il richiedente è responsabile per tutto quanto ha dichiarato nella domanda di ammissione, non essendo il Consiglio d'Amministrazione obbligato a verificare la rispondenza al vero di dette dichiarazioni.

Ogni variazione che dovesse intervenire sui dati di cui ai primi due commi deve essere comunicata, entro 30 (trenta) giorni da quando si verifica, al Consiglio d'Amministrazione.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di Amministrazione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro soci.

Art. 5

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e i termini fissati dal Consiglio di Amministrazione;
- b) ad osservare lo statuto, i regolamenti interni e le delibere assunte dagli organi sociali;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni assunte dagli organi sociali.

Se il nuovo socio non versa la quota sociale sottoscritta nei tempi determinati dal Consiglio d'Amministrazione, la sua accettazione si intende come non avvenuta.

Art. 6

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione.

Nei casi di assoggettamento di un consorziato a liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo o amministrazione controllata, esso si intenderà automaticamente decaduto dal Consorzio. Analogo effetto si verificherà nei confronti del consorziato in stato di liquidazione volontaria o giudiziale, nonché di quello per il quale siano venuti a mancare i requisiti per la partecipazione al Consorzio.

Nel caso di perdita della qualità di socio le quote vengono rimborsate al socio o agli aventi diritto ad un valore in ogni caso non superiore al valore nominale nei modi previsti dall'art. 10 del presente statuto.

Per tutta la durata del Consorzio - e per i due anni successivi allo scioglimento del rapporto consortile - i consorziati sono tenuti a non assumere iniziative individuali di alcun genere inerenti le medesime iniziative già assunte dal Consorzio, se non sia stata preventivamente data approvazione da parte dell'organo amministrativo del Consorzio stesso.

Ferma restando la responsabilità di ciascun consorziato nei confronti del committente per l'esecuzione delle "fasi" o "parti" di commesse assegnategli, ciascun consorziato si assume la totale responsabilità e tutti i rischi inerenti le attività di propria competenza, anche per i danni causati a terzi.

Art. 7

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione indicata nell'art. 3;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Spetta però al Consiglio di Amministrazione constatare, entro sessanta giorni, se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso, ed a provvedere in conseguenza nell'interesse della

Società.

Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 8

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di Amministrazione può escludere il socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) che non osservi le disposizioni dell'atto costitutivo, dello statuto e del regolamento interno, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi competenti;
- c) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la Società;
- d) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente la Società;
- e) che non abbia adempiuto al versamento delle quote sociali.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) ed e) il socio inadempiente, dovrà essere invitato, a mezzo lettera raccomandata, a mettersi in regola e l'esclusione potrà avere luogo solo trascorso un mese da detto invito e sempre che perduri l'inadempienza.

Il socio che non ottemperi in tutto o in parte a quanto stabilito dal regolamento interno e/o dalle disposizioni impartite dagli organi sociali, oltre al risarcimento dei danni provocati, sarà passibile del pagamento di una penale il cui importo sarà determinato dal Consiglio di Amministrazione o, su proposta di questo, dall'Assemblea dei soci.

Art. 9

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e/o posta elettronica certificata.

Art. 10

Al socio receduto o escluso, la liquidazione della quota sociale sarà fatta sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie, limitatamente al socio, ma in misura mai superiore all'ammontare versato.

Il pagamento deve essere fatto entro i sei mesi dalla approvazione del bilancio di detto esercizio, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido.

In ogni caso il socio receduto o escluso rispondono verso i terzi a norma dell'art. 2536 del codice civile.

I soci receduti od esclusi dovranno richiedere il rimborso della quota loro spettante entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Titolo Quarto

PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE

Art. 11

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di Euro 500,00 (cinquecento virgola zero zero).

Il valore complessivo delle quote detenute da ciascun socio non può essere inferiore né superiore ai limiti di legge;

b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 14;

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;

d) dalla riserva straordinaria indivisibile;

e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Art. 12

Ad ogni nuovo socio, oltre all'importo della quota sottoscritta, il Consiglio di Amministrazione potrà chiedere il versamento di una somma a titolo di sovrapprezzo di questa da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione stesso, in proporzione all'ammontare della detta quota tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

Detto sovrapprezzo dovrà essere chiesto dal Consiglio di Amministrazione anche ai soci che sottoscrivono aumenti della rispettiva quota sociale nel corso dell'esistenza della società, in proporzione degli aumenti stessi.

Oltre alla quota di partecipazione al Consorzio, l'organo amministrativo potrà chiedere ai consorziati contributi periodici, determinati in relazione ai lavori effettuati in nome e per conto del Consorzio.

Art. 13

Le quote sottoscritte dovranno essere versate nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione. La suddetta disposizione si applica anche agli aumenti della quota sociale sottoscritti dai soci durante l'esistenza della Società.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno, a vincolo o essere cedute a terzi o ad altri soci, con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio d'Amministrazione.

Le somme che eventualmente i soci, oltre al capitale sociale versano al Consorzio o che questo trattiene, sono conferite esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Modalità e durata dei conferimenti saranno determinati da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci nel rispetto della normativa vigente in materia di raccolta di risparmio effettuata dalle imprese non bancarie.

Art. 14

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del Bilancio e della Relazione sulla gestione, se obbligatoria, mentre in caso di omissione a norma di legge della Relazione sulla gestione le informazioni vanno inserite nella Nota integrativa.

La Relazione sulla gestione o la Nota integrativa del Consiglio di Amministrazione, oltre a quanto previsto dalla legge, deve illustrare l'andamento dell'attività del Consorzio anche nei suoi risvolti sociali, con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle cooperative a cui favore opera il Consorzio stesso e della comunità locale.

La Relazione sulla gestione o la Nota integrativa e il bilancio, devono rimanere depositati presso la sede del Consorzio almeno per i quindici giorni che precedono quello dell'Assemblea che li deve approvare, a disposizione dei soci che vogliano esaminarli.

I residui attivi del bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) l'eventuale rimanenza alle riserve straordinarie indivisibili.

Ai sensi dell'articolo 2514 del Codice Civile:

- a) è vietato distribuire i dividendi ai soci cooperatori in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) è vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Le riserve non possono essere distribuite ai soci durante l'esistenza della società né all'atto di scioglimento della stessa.

E' fatta salva l'applicazione di eventuali nuove disposizioni legislative in materia di cooperative sociali in regola con i requisiti mutualistici ai fini tributari.

Art. 15

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

L'Assemblea dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- erogazione diretta;
- aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio destinatario.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e la qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra il Consorzio ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito

regolamento.

Titolo Quinto **ORGANI SOCIALI**

Art. 16

Sono organi del Consorzio:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio di Amministrazione;
- c) Il Collegio dei Sindaci, se nominato.

Art. 17

La convocazione dell'Assemblea deve essere fatta a mezzo di avviso da comunicarsi, insieme all'ordine del giorno, con lettera spedita ai soci, recapitata a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione, individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, nel domicilio risultante dal libro soci.

Nell'avviso suddetto deve essere indicata la data dell'eventuale seconda convocazione, che non potrà aver luogo nello stesso giorno stabilito per la prima.

In ogni caso le Assemblee saranno ugualmente valide senza l'espletamento preventivo delle formalità di convocazione di cui sopra, qualora siano presenti o rappresentati tutti i soci, l'intero Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo, se nominato.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 18

L'Assemblea dei soci:

- approva il bilancio, destina gli utili e ripartisce i ristorni;
- procede alla nomina degli amministratori;
- procede all'eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- determina l'eventuale misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;
- approva i regolamenti interni;
- approva le modificazioni dello statuto;
- approva le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci.

Essa è convocata, presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni quando particolari esigenze, a norma di legge, lo

richiedano.

Inoltre l'Assemblea può sempre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile alla società, nonché per trattare gli argomenti che la legge rimette alla sua competenza, oppure quando ne sia fatta domanda da un numero di soci che rappresenti almeno un quinto dei voti spettanti a tutti i soci che hanno diritto di voto in assemblea, oppure dall'organo di controllo, se nominato, con l'indicazione degli oggetti da trattare.

In questi due ultimi casi l'assemblea deve essere convocata senza ritardo.

Art. 19

Le Assemblee sono valide qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze.

Art. 20

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati alle adunanze.

Per le deliberazioni riguardanti le modificazioni dello statuto, le decisioni di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nello statuto o una rilevante modificazione dei diritti dei soci, la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori, l'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti di tutti i soci.

E' vietata ogni modificazione statutaria che tenda a trasformare e/o mutare la natura di cooperativa sociale; qualsiasi delibera in tale senso comporta l'automatica messa in liquidazione.

Art. 21

Nelle Assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare delle quote sottoscritte.

I voti attribuiti ai soci sovventori, determinati dal regolamento approvato dall'Assemblea dei soci, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci e non possono comunque superare il numero di cinque per ogni socio sovventore.

Il rappresentante della cooperativa socia può, in caso di malattia o altro impedimento, farsi rappresentare da altro rappresentante della cooperativa scelto tra i membri del proprio Consiglio di Amministrazione mediante delega scritta.

Il socio, in caso di impedimento, può farsi rappresentare nelle Assemblee da altro socio, mediante delega scritta.

La delega non può essere rilasciata col nome del rappresentante in bianco.

Ciascun socio non può rappresentare più di due soci.

Per il conferimento della rappresentanza valgono inoltre tutti gli altri limiti disposti dall'art. 2372 c.c.

Art. 22

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in mancanza anche di questi, dalla persona designata dagli intervenuti.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea, salvo che questa non deliberi diversamente. Il segretario può essere un non socio.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o redatto e sottoscritto da un notaio ove previsto dalla legge.

Le votazioni sono sempre palesi salvo diversa decisione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 23

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 2 (due) a 15 (quindici) membri eletti dall'Assemblea, che ne determina il numero, fra gli amministratori delle cooperative socie.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni.

Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza o che vengano effettuati a loro favore accantonamenti di somme a titolo di indennità di fine mandato o di altre indennità.

I consiglieri eleggono tra loro un Presidente ed eventualmente un Vice-Presidente; i consiglieri nominano anche, per la redazione dei verbali, un Segretario che può essere estraneo al Consiglio di Amministrazione.

Art. 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi lo sostituisce, tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta con lettera spedita ai consiglieri, recapitata a mano o con altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuta ricezione individuato dal Consiglio di Amministrazione, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza; nei casi di urgenza, a mezzo di raccomandata, fax o posta elettronica in modo che consiglieri e sindaci effettivi, se nominati, ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Le modalità di votazione sono stabilite dal Consiglio stesso.

La parità comporta la reiezione della proposta.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi

è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi quelli riservati alla decisione dei Soci dalla legge.

Esso può compiere, pertanto, tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrano nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'Assemblea.

Può anche istituire filiali, uffici di rappresentanza, deliberare l'adesione del Consorzio a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile al Consorzio stesso ed ai suoi soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi membri oppure ad un comitato esecutivo la cui composizione e le cui attribuzioni saranno fissate dallo stesso Consiglio.

Il Consiglio può nominare un direttore o comitati tecnici, anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi, se non stabiliti dall'Assemblea col regolamento interno di cui al successivo art. 29.

Art. 26

La firma e la legale rappresentanza della società, anche in giudizio, spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in caso di sua assenza o impedimento al Vice-Presidente, se nominato, e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori speciali, determinandone i poteri, la rappresentanza della società, da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Il Presidente, o chi lo sostituisce, potrà delegare la firma sociale ad altro consigliere oppure ad altri con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 27

La Società può nominare quale organo di controllo un Sindaco unico ovvero un Collegio Sindacale.

Nei casi previsti dall'articolo 2477 c.c., la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, eletti dall'Assemblea.

I sindaci durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, e sono sempre rieleggibili. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l'organo di controllo è stato ricostituito.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto di nomina, per l'intera durata del loro incarico.

L'organo di controllo esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

I sindaci hanno infine tutti gli obblighi ed i doveri stabiliti dalla legge.

Art. 28

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea, con la maggioranza stabilita negli articoli precedenti, nomina uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

E' fatto divieto di distribuire riserve tra i soci cooperatori.

L'intero patrimonio sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, previo rimborso ai soci, deve essere destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992.

Titolo VI

Disposizioni generali e finali

Art. 29

Il funzionamento tecnico ed amministrativo della società, nonché i rapporti tra i soci e il Consorzio possono essere disciplinati da un regolamento interno da compilarsi dal Consiglio di Amministrazione e da approvarsi dall'Assemblea.

Nello stesso regolamento possono essere stabiliti i poteri del direttore e del comitato esecutivo se nominati, l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se costituiti.

Art. 30

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto, al Consorzio di cooperative si applicano:

- 1) - le disposizioni dell'art. 27 d.lgs. C.P.S. 14 dicembre 1947 n. 1577, dell'art. 8 della legge 8 novembre 1991 n. 381, nonché, in quanto compatibili con la suddetta legge, le norme relative al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001 n. 142, e successive modificazioni, relative alla posizione dei soci lavoratori delle cooperative consorziate;
- 2) - in quanto compatibili con le suddette leggi speciali, le norme del codice civile relative alle società cooperative;
- 3) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata.

Art. 31

Le clausole mutualistiche del presente statuto sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

FIRMATI: GIOVANNI CAPECE – GIULIO ALMANSI.

**COPIA CONFORME SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL
DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 23 DEL D.LGS. 7
MARZO 2005 N. 82, CHE SI TRASMETTE AD USO REGISTRO IMPRESE.**

Atto esente da imposta di bollo in modo assoluto ai sensi dell'articolo 27-bis

(tabella allegato B) del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642.